



COMUNE DI CASTEL IVANO  
(Provincia di Trento)

**REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO  
DEI MERCATI SU AREA PUBBLICA A POSTO  
FISSO E COMMERCIO SU AREA PUBBLICA  
IN FORMA ITINERANTE**

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 21 di data 28.05.2019

## **ART. 1 - OGGETTO**

Il presente regolamento, adottato ai sensi della L.P. n. 17 del 30 luglio 2010, del relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.P. 23.04.2013, n. 6-108/Leg. e ss.mm.ii., degli indirizzi provinciali di cui alla delibera della giunta provinciale n. 1881 dd. 06.09.2013, disciplina il funzionamento dei mercati su area pubblica a posto fisso e il commercio su area pubblica svolto in forma itinerante.

## **ART. 2 - DEFINIZIONI**

Nel prosieguo del presente regolamento:

- a) la parola “legge” è da intendersi “Legge provinciale n. 17 di data 30.07.2010, avente ad oggetto la disciplina dell’attività commerciale”;
- b) le parole “regolamento di esecuzione” sono da intendersi “regolamento di esecuzione della L.P. n. 17 del 30.07.2010 approvato con D.P.P. 23.04.2013 n. 6-108/Leg e ss.mm.ii.”;
- c) le parole “indirizzi provinciali” o “delibera provinciale” sono da intendersi “delibera della Giunta Provinciale n.1881 dd. 06.09.2013 e successive modificazioni ed integrazioni”;
- d) la parola “SCIA” è da intendersi “segnalazione certificata di inizio attività”;

## **CAPO 1 – ISTITUZIONE E VARIAZIONE DEI MERCATI**

### **ART. 3 - ISTITUZIONE DEI MERCATI**

1. L’amministrazione comunale determina con il presente regolamento e - in caso di nuovi mercati, con il provvedimento di istituzione - i criteri, le modalità e i limiti per l’istituzione dei mercati e lo svolgimento su area pubblica dell’attività di commercio mediante posteggio in conformità con la legge e gli indirizzi provinciali di cui alla delibera della giunta provinciale n.1881 dd. 06.09.2013.
2. Il mercato può essere periodico, saltuario, temporaneo, tipico e di servizio.

### **ART. 4 - COMPOSIZIONE DEI MERCATI – TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE**

1. Nei mercati possono essere presenti le seguenti tipologie merceologiche:
  - a) generi alimentari (quali a titolo esemplificativo formaggi e salumi, frutta e verdura, bevande, pesce, dolciumi, rosticceria);
  - b) generi non alimentari;
  - c) prodotti agricoli per la vendita dei propri prodotti con le modalità previste dall’articolo 4 del d.lgs. 228/2001.

## ART. 5 - MERCATI ISTITUITI, DI NUOVA ISTITUZIONE E LA LORO COMPOSIZIONE

1. Nel comune di Castel Ivano sono stati istituiti con apposite deliberazioni del Consiglio

Comunale i mercati indicati negli allegati n. 1-3-5.

In applicazione dei criteri stabiliti negli indirizzi provinciali e di quanto indicato al comma 3 del presente articolo si ritiene di apportare le seguenti modifiche legate a necessità di riorganizzazione funzionale e a problematiche di sicurezza:

- mercato di servizio di cui all'allegato 1: riduzione di un posteggio mediante soppressione del posteggio situato in piazza del Municipio dinanzi al civico n. 11 (cassa rurale)
- mercato saltuario di cui all'allegato 3 (Fiera dell'8 dicembre): riduzione di n. 14 posteggi (dal posteggio n. 44 al posteggio n. 53 compresi e i posteggi n. 56 e 57), siti in piazza dei Santi e in Via San Vito.

Soppressione dei posteggi n. 26 e n. 65 siti in Piazza del Municipio a seguito dei lavori di riqualificazione della Piazza.

I posteggi attualmente concessionati verranno spostati in posteggi liberi, siti in via XXIV Maggio, piazza del Municipio e piazza IV Novembre.

Istituzione di n. 6 posteggi siti in Piazza quattro Novembre parte sud.

Pertanto i posteggi in piazza dei Santi e in Via San Vito sono soppressi.

- mercato saltuario di cui all'allegato 5 (Fiera del 25 aprile): riduzione di n. 10 posteggi esistenti e attualmente liberi (non concessionati);
2. Gli eventuali nuovi posteggi istituiti all'interno di mercati esistenti verranno assegnati in conformità a quanto previsto dall'art. 11.
  3. In relazione ad esigenze di riduzione del numero di posteggi nel mercato di servizio legate a necessità di riorganizzazione funzionale dello stesso o a problematiche di sicurezza, i posteggi divenuti liberi, per effetto di cessazioni o revoche, non verranno riassegnati come disposto dal punto 3.4 dell'allegato 1 alla delibera provinciale.
  4. Il Consiglio comunale è competente all'istituzione di nuovi mercati nel rispetto dei criteri e limiti previsti dagli indirizzi provinciali. Il provvedimento istitutivo deve indicare le modalità con le quali vengono assegnati i relativi posteggi nel rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti in materia.
  5. La possibilità di somministrazione di alimenti e bevande da parte dei titolari di posteggi del settore alimentare deve risultare in modo espresso nell'atto istitutivo del mercato.
  6. Per i mercati tipici si procede come indicato all'art. 9.

## ART. 6 - DIMENSIONE E LOCALIZZAZIONE DEI POSTEGGI

1. Per ciascun mercato, con il presente regolamento o con l'atto istitutivo (in caso di nuovi mercati), viene individuata l'area, indicandone il perimetro o le vie, all'interno della quale verranno assegnati i relativi posteggi, determinandone anche il numero.
2. I posteggi dei singoli mercati sono delimitati in conformità alle planimetrie di cui agli allegati n. 2 - 4 - 6 del presente regolamento.

3. L'area concessa a posteggio comprende di norma uno spazio per l'automezzo. Le tende, come indicato all'art. 26, devono essere adeguate alla superficie concessa e compatibili con la presenza di ostacoli permanenti. Eventuali posteggi privi dello spazio per gli automezzi verranno indicati nella concessione e nell'allegato di cui al comma 5), così come i posteggi per i quali l'amministrazione, per motivate situazioni (ad esempio di igiene o di sicurezza), imponga specifiche norme sull'utilizzo, la disposizione e la tipologia dei mezzi utilizzabili.
4. Tra un banco e l'altro deve essere lasciato un passaggio di almeno cinquanta centimetri. Il Comune potrà concedere l'allestimento in continuità di due posteggi appartenenti allo stesso titolare qualora non sussistano motivi di intralcio e nel rispetto della superficie complessivamente assegnata.
5. Al fine di determinare la superficie da riservare ai singoli posteggi, va tenuto conto della larghezza della strada e dell'esistenza di ostacoli permanenti nonché delle esigenze di transito dei mezzi di sicurezza e di soccorso.
6. La lunghezza frontale del banco possibilmente deve essere non inferiore ai 6 metri (fatte salve eventuali situazioni preesistenti o specifiche). La profondità deve essere tale da mantenere l'allineamento dei banchi.

#### ART. 7 - POSTEGGI ISOLATI

1. L'istituzione di nuovi posteggi isolati a frequenza periodica, anche giornaliera, è disposta in relazione all'esigenza di rendere un servizio al consumatore residente o al movimento turistico di passaggio in località o zone prive o carenti di analogo servizio.
2. Come disposto dal punto 2 dell'allegato 1 alla delibera provinciale la durata della concessione per i posteggi isolati è fissato in anni 12 salvo diverso accordo per una durata inferiore sottoscritto dal concessionario del posteggio medesimo in relazione a minori esigenze di ammortamento degli investimenti effettuati.
3. L'assegnazione dei posteggi osserva le medesime disposizioni dell'assegnazione dei posteggi nei mercati periodici.
4. Si prende atto che ad oggi non sono istituiti posteggi isolati.

#### ART. 8 - SOPPRESSIONE DEI MERCATI

La soppressione dei mercati esistenti o di parte dei posteggi è consentita, previa adozione di un motivato provvedimento del Consiglio comunale, nei seguenti casi:

1. mancanza di domande di partecipazione ai mercati di nuova istituzione;
2. revoca della concessione nei confronti di tutti i titolari di posteggio, disposta ai sensi dell'art. 18 del regolamento della legge e mancanza di domande di partecipazione nel corso dell'anno successivo all'ultima revoca;
3. in occasione della scadenza dodecennale delle concessioni, qualora prevalgano motivi di pubblico interesse che non rendano più opportuna la conservazione del mercato;
4. la soppressione di parte dei posteggi è inoltre ammessa nei casi previsti dall'art. 5, comma 3 del presente regolamento.

## ART. 9 - MERCATI TIPICI

Con provvedimento della Giunta comunale vengono determinate le modalità e le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni che vengano presentate al Comune per l'allestimento di mercati tipici di cui all'art. 18 della legge e della deliberazione della Giunta provinciale n. 1559 dd. 08.09.2014. Vengono inoltre determinati i requisiti di sicurezza e igienico-sanitari, il periodo e gli orari di apertura.

## **CAPO II – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E RILASCIO DELLE CONCESSIONI**

### ART. 10 - AMMISSIONE AI MERCATI

1. Ai mercati saltuari, periodici e posteggi isolati sono ammessi gli operatori muniti di autorizzazione/SCIA e concessioni di posteggio così come previsto dall'art. 15 della legge e dall'art. 14 del relativo regolamento di esecuzione.
2. La suddetta autorizzazione/SCIA e la concessione dovranno essere valide per la tipologia merceologica assegnata.
3. Secondo quanto stabilito dall'art. 14, comma 4 del regolamento di esecuzione, la SCIA e la concessione del posteggio devono essere esibite ad ogni richiesta da parte degli organi di vigilanza. La mancata esibizione della SCIA e della concessione del posteggio comporta, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa prevista per la violazione del regolamento di esecuzione della legge provinciale, anche l'allontanamento dal mercato o dal posteggio isolato.

### **Art. 11 - CRITERI E MODALITÀ PER L'ASSEGNAZIONE IN TITOLARITÀ DEI POSTEGGI**

1. I posteggi sono assegnati ai singoli operatori commerciali conformemente a quanto stabilito dalla sezione III della legge, dal capo IV del regolamento di esecuzione e dal punto 4 degli indirizzi provinciali.
2. I criteri per il rilascio e il rinnovo delle concessioni dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche verranno definiti con normativa della Provincia.
3. I posteggi nuovi in mercati già istituiti, nonché i posteggi divenuti liberi in mercati già istituiti, vengono assegnati con priorità ai soggetti utilmente inseriti nella graduatoria formata ai sensi dell'art. 16, comma 4 della legge provinciale n. 17 del 2010. L'assegnazione è disposta seguendo l'ordine della graduatoria, nel rispetto del settore merceologico o delle tipologie merceologiche eventualmente stabilite per il posteggio e per i posteggi divenuti liberi in mercati già istituiti; la concessione avrà durata pari al periodo residuo delle concessioni originarie. Se il posteggio da assegnare in titolarità non è accettato dallo spuntista, questi conserva il punteggio acquisito in graduatoria ed il posteggio viene proposto all'operatore/i che segue/ono in graduatoria. In caso di impossibilità ad attingere alla graduatoria formata ai sensi dell'art. 16 comma 4, la delibera che istituisce i nuovi posteggi definisce anche le modalità di assegnazione.
4. La SCIA per l'esercizio di commercio su aree pubbliche mediante posteggio è presentata contestualmente alla domanda di concessione del relativo posteggio con riferimento ai settori merceologici ed alle tipologie di posteggio stabiliti ai sensi

dell'art. 4. In attesa o in subordine all'assegnazione della concessione di posteggio, il soggetto può partecipare alle operazioni di assegnazione temporanea dei posteggi, per la giornata di mancata utilizzazione da parte del titolare, con le modalità e le condizioni stabilite con il successivo art.22.

#### ART.12 - LA CONCESSIONE DI POSTEGGIO

1. Per ciascun posteggio viene rilasciata dal Responsabile del Servizio competente apposita concessione.
2. Nella concessione vengono individuati i seguenti elementi:
  - a) il titolare;
  - b) la tipologia merceologica di posteggio, compreso il settore di appartenenza nonché l'eventuale svolgimento dell'attività di somministrazione, come previsto dal punto 3.3 degli indirizzi provinciali;
  - c) l'indicazione dell'ubicazione del posteggio assegnato, della sua numerazione, della dimensione lineare dell'area assegnata e la relativa superficie;
  - d) la durata della concessione;
  - e) eventuali prescrizioni derivanti dall'occupazione dell'area;
  - f) eventuali altre indicazioni previste dal regolamento comunale di disciplina del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
3. L'eventuale scambio di posizione del posteggio fra operatori all'interno dello stesso mercato, potrà essere autorizzato mediante modifica della concessione nei casi in cui la composizione del mercato renda possibile tale scambio e previa presentazione di domanda sottoscritta da entrambi i concessionari.

#### ART. 13 - CANONE DI POSTEGGIO

1. In conformità a quanto stabilito all'art. 16 comma 1 lett. f) della legge, e dal punto 6 allegato 1 degli indirizzi provinciali, la Giunta comunale determina il canone di posteggio per i vari mercati da corrispondere, unitamente al canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, con le modalità stabilite dal regolamento COSAP, nonché le modalità di adeguamento dello stesso. L'abbandono anticipato del posteggio, anche per cause di forza maggiore, non comporta la restituzione del canone.
2. Il regolare pagamento dei canoni posti a carico dei titolari della concessione o degli spuntisti costituisce condizione essenziale per il mantenimento della concessione e dell'inclusione nelle graduatorie di spunta. In caso di mancato pagamento dei canoni trova applicazione quanto previsto dall'art. 34.
3. L'operatore dovrà lasciare libero il posteggio da qualsiasi rifiuto; pertanto non viene applicato il canone per lo smaltimento dei rifiuti.

#### ART. 14 - DURATA DELLE CONCESSIONI E RINNOVO

1. Come stabilito dall'art. 1 comma 1180 della legge 27/12/2017, n. 205, la scadenza delle concessioni è fissata al 31/12/2020 sia per quelle in essere che per quelle nuove.

2. Dopo tale data si rinvia ai criteri e indirizzi che verranno adottati dalla Provincia Autonoma di Trento – Servizio commercio.

#### ART. 15 - SUBINGRESSO

1. Il subingresso nella concessione del posteggio di mercato è disciplinato dalle disposizioni previste dal regolamento di esecuzione.
2. Ai sensi dell'art.4 comma 5 del regolamento di esecuzione, il subingresso nella gestione della proprietà dell'azienda per il commercio su aree pubbliche, comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità nell'assegnazione del posteggio, posseduti dal dante causa. A tal fine il soggetto che è subentrato nell'azienda, comunica l'avvenuto subingresso ai Comuni dove il dante causa aveva acquisito i titoli di priorità, allegando copia della SCIA per il subingresso, oppure indicando il Comune dove è stata presentata con gli estremi necessari per la sua acquisizione d'ufficio.
3. Le concessioni rilasciate in subingresso hanno durata pari al periodo residuo delle concessioni originarie.

#### ART. 16 - COMUNICAZIONI DELLE MODIFICHE SOGGETTIVE

1. Le comunicazioni previste dall'art. 3 del regolamento di esecuzione devono essere presentate al Comune entro il termine di 30 giorni dal verificarsi delle stesse.
2. Per il mancato o ritardato invio delle comunicazioni di cui al comma che precede, è applicata una sanzione da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

#### ART. 17 - SOSPENSIONE/REVOCA DELLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO

1. Il provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività e la sospensione/revoca della concessione del posteggio che implica la perdita di tutti i diritti acquisiti, è disposta ai sensi degli articoli 15 e 18 del regolamento di esecuzione nonché nei casi previsti dall'art. 34 comma 5.
2. La giustificazione dell'assenza dei concessionari nei mercati saltuari, deve pervenire agli uffici comunali di competenza, entro 30 giorni successivi alla data di svolgimento del mercato.
3. I posteggi revocati vengono soppressi se sussistono le condizioni previste dall'articolo 5 comma 3 del presente regolamento. In caso contrario si procede secondo quanto stabilito dal precedente articolo 11 comma 3.

#### ART. 18 - PROCEDIMENTI, TERMINI E COMPETENZE

1. L'istruttoria delle domande e delle comunicazioni/segnalazioni previste dal presente regolamento o dalle norme di settore è di competenza del Servizio commercio. Spetta al responsabile del procedimento verificare la completezza dei dati riportati nelle medesime, provvedendo, se è il caso, all'adozione dei provvedimenti previsti dalla L.P. 30.11.1992 n. 23, compresa l'inibizione dell'attività svolta illegittimamente.

2. Qualora le norme di settore o i bandi approvati in esecuzione del presente regolamento non prevedano termini specifici per l'istruttoria delle domande o delle comunicazioni/segnalazioni, l'istruttoria deve concludersi entro 60 giorni dalla presentazione delle stesse, con applicazione di quanto previsto dalla legge provinciale in materia di procedimento amministrativo. Eventuale documentazione integrativa richiesta per il completamento dell'istruttoria deve essere prodotta dagli interessati entro il termine indicato dal Comune, pena l'archiviazione della relativa pratica.

### **CAPO III – FUNZIONAMENTO DEI MERCATI**

#### **ART. 19 - ORARIO DI EFFETTUAZIONE DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE MEDIANTE POSTEGGIO**

1. L'orario di effettuazione delle attività di vendita nei mercati comunali è stabilito con ordinanza; tale orario potrà essere modificato in caso di urgenti ed imprevedibili eventi.
2. Nel caso in cui il mercato di servizio venga a coincidere con una giornata festiva infrasettimanale il medesimo non verrà effettuato; nel caso di manifestazioni tradizionali e straordinarie, invece, il medesimo potrà essere spostato in altra zona.

#### **ART. 20 - ACCESSO E USCITA DAL MERCATO**

1. Con il provvedimento di cui all'art. 19 del presente regolamento, si stabilisce anche l'ora di inizio e fine dell'allestimento dei banchi, l'ora in cui deve essere iniziato e concluso lo sgombero dell'area e l'ora di inizio delle operazioni di "spunta".
2. Gli operatori non possono lasciare i mercati prima dell'orario fissato per l'inizio delle operazioni di sgombero, salvo casi di comprovata forza maggiore (a titolo esemplificativo si indicano intemperie che mettano in pericolo la staticità delle installazioni o arrechino danni alle merci, condizioni di salute personale o familiari...). In questi casi l'uscita anticipata potrà essere richiesta anche telefonicamente all'ufficio commercio che darà verbalmente l'autorizzazione.

#### **ART. 21- SPOSTAMENTO DI SEDE E/O DATA DEI MERCATI**

1. Lo spostamento di sede dei mercati o di parte di essi oppure la variazione della data di svolgimento possono essere disposte con provvedimento motivato e nei seguenti casi:
  - a) prevalenti motivi di pubblico interesse;
  - b) causa di forza maggiore;
  - c) limitazioni e vincoli imposti da motivi igienico-sanitari, antincendio o per la presenza di ostacoli permanenti;
  - d) accordo conseguente la richiesta di almeno due terzi degli operatori;

- e) necessità di disporre di parte dell'area di mercato per manifestazioni ed iniziative di interesse pubblico organizzate direttamente dal Comune o realizzate dagli enti o associazioni con il patrocinio del Comune.

Nei casi in cui alle lettere a), b), c) nel provvedimento si dovranno adeguatamente documentare e motivare le sopravvenute esigenze o la tipologia di iniziativa di interesse pubblico in relazione alle quali non risultano individuabili soluzioni alternative atte a evitare o mitigare le necessità di spostamento.

Nei casi di lavori che interessano le aree mercatali, il Comune effettuerà un giusto contemperamento di tutti gli interessi coinvolti, tenendo conto anche del minore impatto che tali scelte producono sullo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche.

2. Lo spostamento definitivo di sede al di fuori del perimetro delineato dal Consiglio comunale o lo spostamento definitivo della data di svolgimento del mercato è deliberato dallo stesso Consiglio, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul territorio provinciale. Lo spostamento temporaneo in altra area disponibile del territorio comunale, compatibilmente con le preferenze dell'operatore, è disposto con provvedimento del Responsabile del servizio, incaricato del rilascio delle concessioni di posteggio, da adottare di norma con congruo anticipo e comunque almeno otto giorni prima della data di svolgimento del mercato, salvo che non si tratti di spostamenti dovuti a motivi contingenti e urgenti non preventivabili.
3. In caso di spostamento di sede, fatti salvi i casi di urgenza previsti dal comma 2, la riassegnazione in altra sede dei posteggi agli operatori già titolari di concessioni, avviene con i seguenti titoli di priorità:
  - a) anzianità di presenza sul posteggio, sommata a quella dell'eventuale dante causa e, nel caso di parità, anzianità di iscrizione al registro delle imprese dell'attuale soggetto in possesso del titolo abilitativo commerciale. Sono comunque fatte salve le graduatorie formate ai sensi delle previgenti disposizioni;
  - b) dimensioni e caratteristiche dei posteggi disponibili in relazione al tipo di attrezzatura di vendita utilizzata;
  - c) esigenze di allaccio alla rete elettrica, idrica e fognaria;
  - d) necessità di assicurare posizioni di sicurezza, con agevole accesso dei mezzi di soccorso, per i posteggi occupati da operatori che utilizzano attrezzature potenzialmente pericolose (bombole gas ...)
4. Nell'impossibilità oggettiva di utilizzare i criteri di cui ai punti precedenti, in caso di modifiche all'area di mercato parziali o temporanee, limitatamente ai mercati saltuari, l'assegnazione dei posteggi è effettuata fra i titolari interessati dallo spostamento, con operazioni di sorteggio alla presenza delle associazioni di categoria più rappresentative a livello locale.
5. Qualora alla data di svolgimento di un mercato saltuario dovesse coincidere con quella di un altro mercato e, conseguentemente l'area fosse già occupata, il mercato periodico verrà sospeso.

1. Conformemente a quanto stabilito dall'art. 16 comma 4 della legge provinciale, i posteggi di mercato temporaneamente non occupati dai titolari della relativa concessione per assenza o impedimento, sono assegnati in spunta dagli addetti del Corpo di Polizia Locale per la giornata di mancata utilizzazione da parte del titolare, ai soggetti abilitati all'esercizio del commercio su aree pubbliche in ordine di graduatoria formata con le modalità sotto indicate, prescindendo dalla merceologia trattata.
2. Alla graduatoria "di spunta" sono ammessi gli operatori già abilitati all'esercizio del commercio su aree pubbliche ai sensi degli articoli 14 e 15 della legge provinciale che abbiano presentato la SCIA e la domanda di concessione di posteggio relativa al mercato, ai sensi dell'art. 11 comma 4 del presente regolamento.
3. La graduatoria è ottenuta attribuendo un punteggio per ciascuna presenza pari a 0,1 punti. Per presenza si intende l'effettiva partecipazione dell'operatore entro l'orario stabilito, munito di idonea attrezzatura di vendita e delle relative merci, alla procedura di assegnazione dei posteggi, comunemente denominata "spunta" effettuata dagli addetti del Corpo di Polizia Locale preposti a tale compito.
4. L'operatore che non dovesse presentarsi entro l'ora di inizio della "spunta" non vi partecipa e non ottiene alcun punteggio di presenza; tuttavia l'operatore giunto durante lo svolgimento delle operazioni di "spunta", ma assente all'appello iniziale, è posto in fondo alla graduatoria e avrà titolo ad occupare eventuali posteggi rimasti liberi e non assegnati agli altri spuntisti.

In caso di rifiuto del posteggio offerto durante l'operazione di "spunta", così come la mancanza del possesso di adeguata merce e attrezzatura, nonché di personale addetto alle operazioni di vendita, all'operatore non verrà assegnato alcun punteggio, ma lo stesso conserverà il punteggio sino ad allora maturato in graduatoria.

In caso di occupazione di un posteggio diverso da quello assegnato dal Corpo di Polizia Locale, l'operatore viene allontanato dal mercato ed incorre nella sanzione indicata all'art. 34 comma 4 del presente regolamento. Verrà ritenuta regolare la presenza alle operazioni di "spunta" del titolare (in caso di ditta individuale) o del legale rappresentante/socio lavoratore di società oppure dei loro collaboratori familiari o dipendenti regolarmente iscritti all'INPS i quali dovranno altresì disporre dei beni dell'azienda autorizzata. Il Corpo di Polizia Locale potrà promuovere tutti gli accertamenti volti a verificare il rispetto di quanto sopra esposto. In caso di accertata violazione delle condizioni su esposte, il soggetto che se ne è reso responsabile verrà depennato dalla graduatoria degli spuntisti mentre verrà applicata la sanzione prevista per l'inosservanza del presente regolamento, qualora la violazione sia riferita a titolari di posteggio.

5. Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16 comma 4 della legge provinciale e dall'art. 4 comma 5 del relativo regolamento di esecuzione, i titoli di priorità acquisiti nella graduatoria di "spunta" rimangono sempre collegati all'autorizzazione o SCIA in base alla quale sono stati originariamente acquisiti.
6. La graduatoria degli spuntisti è aggiornata ogni 6 mesi. Sono fatte salve le graduatorie formate sulla base del previgente regolamento comunale ed il punteggio acquisito dagli operatori fino alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
7. In relazione alla graduatoria dei mercati periodici di cui al presente articolo, la mancata partecipazione alle operazioni di spunta per un periodo superiore ad un

anno consecutivo, comporta la cancellazione dalla graduatoria e la perdita definitiva del punteggio acquisito. Per l'eventuale partecipazione alle successive operazioni di "spunta" l'operatore presenta una nuova istanza ai sensi dell'art 11 comma 4 del presente regolamento.

8. Nel caso dei mercati saltuari la mancata partecipazione anche ad una sola edizione, comporta la cancellazione dalla graduatoria e la perdita definitiva del punteggio acquisito di cui al punto 3, fatte salve le cause non imputabili allo spuntista da documentare entro 30 giorni dalla data del mercato.
9. Qualora si verificassero situazioni che limitano la possibilità di utilizzo dell'area data in concessione, i posti resisi disponibili per assenza dei titolari verranno temporaneamente assegnati in via prioritaria ai concessionari cui fosse reso inaccessibile il posteggio. Al di fuori della precedente ipotesi non è possibile effettuare lo spostamento degli operatori in possesso della concessione. È invece possibile effettuare lo spostamento per la sola giornata di svolgimento del mercato di servizio, qualora vi siano assenze tali da pregiudicare la continuità dell'area mercatale.

#### ART. 23 - ALLESTIMENTO DEI BANCHI

1. Per l'esposizione della merce, l'operatore deve essere munito di idonea ed adeguata attrezzatura, che dovrà essere mantenuta pulita e dovrà rispettare i requisiti igienico-sanitari previsti dalla legge ed i requisiti tecnici ed estetici eventualmente previsti dai regolamenti comunali o da disposizioni normative specifiche, anche di sicurezza pubblica.
2. Non sono ammessi al mercato operatori la cui attrezzatura sia carente degli indispensabili requisiti di decoro.
3. Gli operatori debbono allestire e sgomberare il banco con ordine, senza provocare inutili rumori e senza insudiciare il suolo con carte, cartoni o altro materiale. Devono rispettare eventuali condizioni specifiche per l'uso del suolo, indicate dal Comune.
4. Gli operatori commerciali su aree pubbliche devono disporre di un estintore a polvere di almeno kg. 6, sottoposto ai periodici interventi di manutenzione previsti dalla normativa antincendio, da utilizzare in caso di principi di incendio che dovessero svilupparsi nella zona del proprio banco.
5. Gli operatori in possesso di automezzo non possono utilizzare lo stesso come banco di vendita ad eccezione del caso in cui l'automezzo sia attrezzato regolarmente a tale scopo e le sue caratteristiche siano compatibili con la presenza di eventuali ostacoli permanenti (piante, segnali stradali, lampioni...). È fatto salvo quanto stabilito al comma 6.
6. È vietata l'esposizione degli articoli posti in vendita oltre le aree assegnate in concessione ed ingombrare i varchi e le corsie di passaggio. Durante l'allestimento e lo sgombero dei posteggi, i titolari di concessione non devono intralciare il passaggio dei veicoli e degli altri operatori.
7. In caso di occupazione abusiva di suolo o di occupazione difforme da quella concessa, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dal codice della strada e dal regolamento per la disciplina del canone per la concessione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), per le violazioni delle norme di questo articolo viene applicata la sanzione da Euro 25,00 ad euro 500,00.

## ART. 24 - SERVIZIO DI PULIZIA DEL MERCATO

1. Prima di lasciare il loro posto, i concessionari devono provvedere ad una pulizia del suolo pubblico in concessione e all'asportazione di ogni tipo di rifiuto.
2. Gli esercenti hanno l'obbligo di rimuovere immediatamente eventuali perdite di liquidi oleosi od altro; sulle pavimentazioni pregiate tipo porfido e materiali similari, è fatto obbligo di posizionare sotto l'automezzo un telo pari alla superficie occupata, in materiale impermeabile idoneo a salvaguardare la pavimentazione dall'eventuale perdita di liquidi da parte dell'automezzo. In caso di mancata ottemperanza a quanto disposto dal presente comma, il Comune provvederà d'ufficio con addebito delle relative spese, fatta salva l'applicazione della sanzione indicata al comma 3.
3. Fatta salva l'applicazione delle eventuali sanzioni previste dal codice della strada per l'imbrattamento o il danneggiamento della sede stradale, per le violazioni di questo articolo è prevista una sanzione da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

## ART. 25 - VIABILITÀ

1. Durante l'attività di vendita è fatto divieto di circolazione e sosta ad ogni sorta di veicolo a motore nelle strade o aree riservate al mercato. Le biciclette devono essere condotte a mano. Tale divieto è, di volta in volta, indicato con opportuna segnaletica a cura del Comune ed attuato anche mediante sgombero forzato dei veicoli rimasti eventualmente in sosta, conformemente alle normative esistenti in materia di sicurezza e circolazione stradale.
2. Il divieto di cui sopra non riguarda il transito e la sosta dei mezzi di soccorso e di emergenza, nonché quelli in uso al personale preposto al funzionamento del mercato.

## ART. 26 - TENDE DI COPERTURA DEL POSTEGGIO

1. La superficie della tenda di copertura del posteggio può eccedere l'area concessa per lo stesso a condizione che questo consenta il regolare allestimento dei posteggi vicini e non siano presenti impedimenti come indicati all'art. 23 comma 5.
2. Le estremità delle tende dovranno avere altezza minima dal suolo di almeno metri 2,20 e dovrà comunque essere garantito, in caso di necessità, il transito dei veicoli di emergenza e degli altri mezzi autorizzati, ritirando o alzando le stesse. Le tende non dovranno ostacolare il passaggio pedonale o impedire la visuale degli altri posteggi.
3. Non è ammesso appendere alla tenda nella parte sporgente dal banco merce o altri oggetti.
4. Per la violazione delle norme di questo articolo, è applicata la sanzione da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

## ART. 27 - DIVIETI

1. È vietato nei luoghi di vendita e loro adiacenze:

- a) attirare compratori con grida, gesti smodati o facendo uso di altoparlanti;
  - b) adottare comportamenti scorretti, incivili e comunque tali da arrecare pregiudizio, disturbo al regolare svolgimento delle attività mercatali;
  - c) fare uso di radio, giradischi od altri strumenti sonori senza cuffie ad eccezione dei rivenditori di strumenti musicali, apparecchi radio, dischi, musicassette, CD e DVD, limitatamente al tempo di prova di ascolto e con un volume moderato e tale da non arrecare disturbo;
  - d) operare in modo che il mercato perda i requisiti essenziali dell'ordine e della pulizia;
  - e) provocare emissioni gassose oltre i limiti di cui al Testo Unico delle Leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e successive modificazioni ed integrazioni;
  - f) utilizzare generatori elettrici non silenziati.
2. È vietata la vendita sulle aree pubbliche di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all'art. 176 comma 1, del regolamento di esecuzione del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto il 6 maggio 1940 n. 635 e s.m. (superiore a litri 0,200).
  3. È vietata la somministrazione su aree pubbliche di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione. La somministrazione potrà essere autorizzata con le modalità previste dalla normativa di settore, in occasione di manifestazioni tradizionali.
  4. Sulle aree pubbliche è vietato vendere o esporre armi, esplosivi od oggetti preziosi.
  5. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalle norme in materia di somministrazione o vendita di alcolici, vendita di armi, esplosivi ed oggetti preziosi, per le altre violazioni di questo articolo è prevista la sanzione da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

#### ART. 28 - REQUISITI IGIENICO-SANITARI E NORME DI SICUREZZA

1. Gli operatori del commercio al dettaglio su aree pubbliche ed i produttori agricoli che effettuano vendita dei prodotti alimentari, devono rispettare quanto previsto dalla vigente normativa in materia di igiene e sanità.
2. L'uso di apparecchi alimentati a gas combustibile GPL è consentito solo per la cottura di cibi e bevande destinati alla vendita, per i quali non sia possibile l'uso di apparecchiature elettriche, nel rispetto delle indicazioni tecniche di prevenzione incendi per l'installazione e la gestione di mercati su aree pubbliche con la presenza di strutture fisse, rimovibili e auto negozi emanate dalle competenti autorità. A semplice richiesta degli organi di vigilanza o degli uffici comunali, devono essere esibite le relative dichiarazioni di conformità degli impianti utilizzati. Il piano di sicurezza del mercato può prevedere l'obbligo, per gli operatori che utilizzano apparecchi alimentati a gas combustibile, di munirsi di apposita copertura assicurativa per i danni derivanti dall'uso di tali apparecchi, da esibire in copia al Comune.
3. È vietato l'utilizzo di altri tipi di generatore di calore alimentati a combustibile.

#### ART. 29 - ESPOSIZIONE DEI PREZZI

1. Si applica quanto previsto dall'art. 21 della legge provinciale.
2. La mancata esposizione dei prezzi di vendita è sanzionata ai sensi dell'art. 58 comma 1 della legge.

#### **ART. 30 - RESPONSABILITÀ**

1. Il concessionario del posteggio è responsabile di tutti i danni arrecati a terzi nell'esercizio dell'attività.

#### **ART. 31 - SORVEGLIANZA**

1. Di norma la sorveglianza del mercato viene espletata dal Corpo di polizia locale, ma può essere affidata, con specifico incarico, anche a personale esterno qualificato.
2. La vigilanza igienico-sanitaria è disimpegnata dai competenti servizi di igiene pubblica e veterinaria dell'Agenzia provinciale per i servizi sanitari oltre che, eventualmente, dal personale esterno di cui al comma 1 ed in genere dagli Organi di polizia giudiziaria nei limiti delle rispettive competenze.

### **CAPO IV COMMERCIO ITINERANTE SU AREA PUBBLICA**

#### **ART. 32 - COMMERCIO ITINERANTE**

1. Conformemente a quanto stabilito dall'articolo 16 del regolamento di esecuzione, i titolari dell'autorizzazione/SCIA di cui all'art. 14 comma 1, lettere a) e b) della legge e gli agricoltori che esercitino la vendita dei propri prodotti in forma itinerante, ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, non possono sostenere nello stesso punto per più di un'ora al giorno. Per punto si intende la superficie occupata durante la sosta. Le soste possono essere fatte solo in punti che distano fra di loro almeno cinquecento metri ed in ogni caso senza l'apprestamento e l'esposizione di uno o più banchi o di altro simile contenitore di merci appoggiato al suolo. Un punto non può essere comunque occupato per più di una volta nella stessa giornata e lo spostamento non può essere inferiore ai 500 m. È da considerarsi come sosta nello stesso punto ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 16 del regolamento di esecuzione.
2. Ai sensi dell'articolo 14 comma 5 della legge, in presenza di motivate ragioni che comunque dovranno fare riferimento all'interesse pubblico, con ordinanza del Sindaco può essere vietato l'esercizio del commercio itinerante per esigenze igienico-sanitarie o della polizia stradale o di tutela delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico ed ambientale.
3. Nell'ambito delle aree destinate al mercato, è vietato l'esercizio del commercio itinerante negli orari di svolgimento dei mercati medesimi.
4. Per la violazione dei limiti di sosta di cui al comma 1, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 16 del regolamento di esecuzione. In caso di sosta nello stesso

punto per oltre due ore, si applicano inoltre le sanzioni pecuniarie ed accessorie indicate dall'art. 53 comma 1, della legge provinciale.

5. Per l'esercizio del commercio in forma itinerante in zone vietate con il provvedimento di cui al comma 2, è prevista la sanzione da Euro 100,00 ad Euro 1.000,00.
6. Si applicano anche al commercio in forma itinerante, le norme previste dall'art. 27 (escluse le lettere b) ed e) del comma 1) e dagli articoli 28 e 29 del presente regolamento.

## **CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI**

### **ART. 33 - NORME DI RINVIO**

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si fa rinvio alla Legge Provinciale 17 ottobre 2010, n. 17, al DPGP 23 aprile 2013 n. 6-108/Leg (regolamento di esecuzione della L.P.17/2010) ed agli indirizzi provinciali di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1881 dd. 06.09.2013 e s.m.i.

### **ART. 34 - SANZIONI**

1. Gli operatori commerciali su aree pubbliche e comunque tutti coloro autorizzati ad operare sulle stesse, devono attenersi alle norme disciplinanti dell'attività commerciale e specificatamente il commercio al dettaglio su aree pubbliche, nonché alle disposizioni del presente regolamento, ai regolamenti comunale di igiene – sanità e polizia urbana ed infine alle direttive impartite dall'autorità comunale.
2. Gli incaricati di cui all'art. 20 e gli organi di vigilanza che intervengono a vario titolo, seguiranno i trasgressori ai sensi dell'art. 20 della legge e dell' art. 24 del regolamento di esecuzione della stessa, fatti salvi i provvedimenti per contravvenzioni alle leggi e regolamenti disposti per reati specifici.
3. Lo spuntista che non ha tenuto l'assegnazione di posteggio e occupa abusivamente un'area all'interno del mercato, soggiace alle sanzioni previste dall'art.20 del codice della strada, sarà allontanato dal mercato e verrà negata la partecipazione alla graduatoria di cui all'art. 22 del presente regolamento per anni uno.
4. Per il mancato rispetto degli orari di vendita, allestimento e sgombero adottati dal Comune ai sensi degli articoli 19 e 20, nonché nel caso di occupazione di posteggio diverso da quello assegnato ai sensi dell'art. 22 comma 4, si applica la sanzione da Euro 25,00 ad Euro 500,00.
5. In caso di mancato o parziale pagamento dei canoni di cui all'art. 13 del regolamento, fatto salvo quanto previsto dal regolamento COSAP, successivamente all'atto di sollecito da parte del Comune infruttuosamente esperito, verrà sospeso il relativo posteggio o la partecipazione alla spunta, fino ad avvenuto pagamento di quanto dovuto. La ricevuta del pagamento dovrà essere prodotta dal titolare affinché venga avviato il procedimento che autorizza la ripresa dell'attività. In caso di sospensione superiore ad un anno verrà revocato il relativo

- posteggio o il soggetto verrà depennato dalla graduatoria degli spuntisti. Qualora sia previsto il pagamento anticipato (es. in caso di mercati saltuari), in caso di mancato pagamento non verrà autorizzato l'utilizzo del posteggio assegnato.
6. Per le altre violazioni dal presente regolamento, non espressamente previste da leggi specifiche o dalla normativa provinciale e che non siano già indicate nei singoli articoli, si applica la sanzione pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00.
  7. Per l'applicazione delle sanzioni si osserva la legge 24 novembre 1981 n. 689 (Modifiche al sistema penale).

## Regolamento per il funzionamento dei mercati su area pubblica

Allegato 1

TIPOLOGIA DI MERCATO	MERCATO DI SERVIZIO
UBICAZIONE  La precisa localizzazione ed estensione dei posteggi è definita nell'allegato 2	Piazza del Municipio Piazza IV Novembre (parte nord)
DURATA	ANNUALE
FREQUENZA	SETTIMANALE
GIORNO DI SVOLGIMENTO	MARTEDI'
NUMERO MASSIMO DI POSTEGGI	10
COMPOSIZIONE DEI POSTEGGI	PRODOTTI ALIMENTARI N. 4 PRODOTTI NON ALIMENTARI N. 5 RISERVATI A PRODUTTORI AGRICOLI (SETTORE ALIMENTARE) N. 1
ORARIO DEL MERCATO	Stabilito con ordinanza da adottare successivamente all'approvazione del presente regolamento

## Regolamento per il funzionamento dei mercati su area pubblica

Allegato 3

TIPOLOGIA DI MERCATO	MERCATO SALTUARIO 8 DICEMBRE
DENOMINAZIONE	FIERA DELL'8 DICEMBRE
UBICAZIONE  La precisa localizzazione ed estensione dei posteggi è definita nell'allegato 4	Piazza del Municipio Piazza IV Novembre Via XXIV Maggio Viale dei Caduti del 25 aprile
DURATA	ANNUALE
GIORNO DI SVOLGIMENTO	8 DICEMBRE
NUMERO MASSIMO DI POSTEGGI	48
COMPOSIZIONE DEI POSTEGGI	PRODOTTI ALIMENTARI <b>N. 13</b> PRODOTTI NON ALIMENTARI <b>N. 34</b> RISERVATI A PRODUTTORI AGRICOLI (SETTORE ALIMENTARE) <b>N. 1</b>
ORARIO DEL MERCATO	Stabilito con ordinanza da adottare successivamente all'approvazione del presente regolamento
NOTE	Il posteggio n. 41 può essere occupato solo dal banco e non dall'automezzo per motivi di spazio

## Regolamento per il funzionamento dei mercati su area pubblica

Allegato 5

TIPOLOGIA DI MERCATO	MERCATO SALTUARIO 25 APRILE
DENOMINAZIONE	FIERA DEL VENTICINQUE APRILE
UBICAZIONE  La precisa localizzazione ed estensione dei posteggi è definita nell'allegato 6	Piazza del Municipio Piazza IV Novembre (parte nord) Viale dei Caduti del 25 aprile
FREQUENZA	SETTIMANALE
GIORNO DI SVOLGIMENTO	25 APRILE
NUMERO MASSIMO DI POSTEGGI	20
COMPOSIZIONE DEI POSTEGGI	PRODOTTI ALIMENTARI      N. 1 PRODOTTI NON ALIMENTARI      N. 19
ORARIO DEL MERCATO	Stabilito con ordinanza da adottare successivamente all'approvazione del presente regolamento


## Regolamento per il funzionamento dei mercati su area pubblica

Allegato 1

TIPOLOGIA DI MERCATO	MERCATO DI SERVIZIO
UBICAZIONE  La precisa localizzazione ed estensione dei posteggi è definita nell'allegato 2	Piazza del Municipio Piazza IV Novembre (parte nord)
DURATA	ANNUALE
FREQUENZA	SETTIMANALE
GIORNO DI SVOLGIMENTO	MARTEDI'
NUMERO MASSIMO DI POSTEGGI	10
COMPOSIZIONE DEI POSTEGGI	PRODOTTI ALIMENTARI N. 4 PRODOTTI NON ALIMENTARI N. 5 RISERVATI A PRODUTTORI AGRICOLI (SETTORE ALIMENTARE) N. 1
ORARIO DEL MERCATO	Stabilito con ordinanza da adottare successivamente all'approvazione del presente regolamento

ALLEGATO 2  
PLANIMETRIA POSTEGGI  
MERCATO DI SERVIZIO  
FRAZIONE DI STRIGNO

VIA DEI CASTELROTTO




## Regolamento per il funzionamento dei mercati su area pubblica

Allegato 3

TIPOLOGIA DI MERCATO	MERCATO SALTUARIO 8 DICEMBRE
DENOMINAZIONE	FIERA DELL'8 DICEMBRE
UBICAZIONE  La precisa localizzazione ed estensione dei posteggi è definita nell'allegato 4	Piazza del Municipio Piazza IV Novembre Via XXIV Maggio Viale dei Caduti del 25 aprile
DURATA	ANNUALE
GIORNO DI SVOLGIMENTO	8 DICEMBRE
NUMERO MASSIMO DI POSTEGGI	48
COMPOSIZIONE DEI POSTEGGI	PRODOTTI ALIMENTARI N. 13 PRODOTTI NON ALIMENTARI N. 34 RISERVATI A PRODUTTORI AGRICOLI (SETTORE ALIMENTARE) N. 1
ORARIO DEL MERCATO	Stabilito con ordinanza da adottare successivamente all'approvazione del presente regolamento
NOTE	Il posteggio n. 41 può essere occupato solo dal banco e non dall'automezzo per motivi di spazio

ALLEGATO 4  
PLANIMETRIA POSTEGGI  
FIERA DEL 8 DICEMBRE  
FRAZIONE DI STRIGNO



## Regolamento per il funzionamento dei mercati su area pubblica

Allegato 5

TIPOLOGIA DI MERCATO	MERCATO SALTUARIO 25 APRILE
DENOMINAZIONE	FIERA DEL VENTICINQUE APRILE
UBICAZIONE  La precisa localizzazione ed estensione dei posteggi è definita nell'allegato 6	Piazza del Municipio Piazza IV Novembre (parte nord) Viale dei Caduti del 25 aprile
FREQUENZA	SETTIMANALE
GIORNO DI SVOLGIMENTO	25 APRILE
NUMERO MASSIMO DI POSTEGGI	20
COMPOSIZIONE DEI POSTEGGI	PRODOTTI ALIMENTARI      N. 1 PRODOTTI NON ALIMENTARI      N. 19
ORARIO DEL MERCATO	Stabilito con ordinanza da adottare successivamente all'approvazione del presente regolamento

ALLEGATO 6  
PLANIMETRIA POSTEGGI  
FIERA DEL 25 APRILE  
FRAZIONE DI STRIGNO

